3. Terzo motivo di ricorso (prima parte dei motivi), vertente sull'inadempienza dell'obbligo di seguire prassi amministrative consolidate, su un trattamento discriminatorio e su una discriminazione in base all'età.

— Il ricorrente sostiene che, in diversi casi, agenti temporanei 2b sono stati riassegnati a posti diversi in cui hanno svolto varie mansioni e assolto varie responsabilità senza bisogno di un nuovo contratto, come ad esempio nel vigore del Junior Professionals Program [Programma per giovani professionisti] (JPP).

4. Quarto motivo di ricorso (prima parte dei motivi), che adduce mancanza di trasparenza, diniego del diritto al contraddittorio e diniego di un ricorso giurisdizionale effettivo.

— Egli sostiene che l'amministrazione non è stata trasparente nel trattare il procedimento. Essa si è immessa in dubbie prassi procedurali che sono risultate nella negazione del diritto del ricorrente al contraddittorio e all'opportunità di avvalersi di un ricorso giurisdizionale effettivo.

5. Primo motivo di ricorso (seconda parte dei motivi), vertente su un'interpretazione scorretta dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 3, del RAA — Violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 3, del RAA, con riferimento al contratto del ricorrente e all'interesse del servizio.

— Il ricorrente sostiene che la posizione dell'amministrazione recante diniego della sua promozione, ricollocamento, riclassificazione e assegnazione a un altro posto è manifestamente errata e priva di una base legale per le ragioni chiarite in rapporto alla prima decisione contestata.

6. Secondo motivo di ricorso (seconda parte dei motivi), vertente su un trattamento discriminatorio e su una discriminazione in base all'età tra agenti temporanei 2(b) alla Commissione.

— Riguardo all'ammissibilità del ricorrente a fare domanda e ad essere assegnato ad altri posti per agenti temporanei, e specificamente per posti vacanti di agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2(b) del RAA, egli sostiene che l'amministrazione pone in essere prassi discriminatorie tra candidati in regime di JPP, che sono anche agenti temporanei 2(b), e il ricorrente che è, anch'egli, agente temporaneo 2(b).

7. Terzo motivo di ricorso (seconda parte dei motivi), vertente su un trattamento discriminatorio tra agenti temporanei 2(b) di diversi organi dell'Unione.

— La possibilità di promozione degli agenti temporanei 2(b) è stata espressamente riconosciuta da altre istituzioni e organismi dell'Unione europea. Venendo meno al compito di organizzare esercizi di promozione e non provvedendo al medesimo diritto di promozione per gli agenti temporanei 2(b), la Commissione europea tratta tali agenti temporanei in modo meno favorevole di altre istituzioni e organismi.

8. Quarto motivo di ricorso (seconda parte dei motivi), vertente sul trattamento discriminatorio tra agenti temporanei 2(b) e altri agenti temporanei alla Commissione.

— Con riferimento alla promozione o alla riclassificazione, l'inadempimento dell'amministrazione dell'obbligo di organizzare esercizi di promozione o di consentire promozioni individuali, comporta un trattamento discriminatorio tra il ricorrente, in quanto agente temporaneo 2(b), rispetto ad altre categorie di agenti temporanei e, in particolare, gli agenti temporanei 2(a) e 2(c).

Ricorso proposto il 30 aprile 2021 — Praesidiad/EUIPO Zaun (Post)

(Causa T-231/21)

(2021/C 278/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Praesidiad Holding (Zwevegem, Belgio) (rappresentanti: M. Rieger-Janson e D. Op de Beeck, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zaun Ltd (Wolverhampton, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell'Unione europea 127 204-0001 (Post)

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 febbraio 2021 nel procedimento R 2068/2019-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— confermare la decisione della divisione di annullamento dell'EUIPO del 19 luglio 2019 di rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato;

— condannare l'EUIPO (e, se la controinteressata dinanzi all'EUIPO interviene, l'interveniente) alle spese del procedimento e a quelle del titolare del disegno.

Motivi invocati

— La commissione di ricorso ha effettuato un'erronea applicazione della sentenza DOCERAM nella sua interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 in quanto non ha correttamente identificato il prodotto;

— La commissione di ricorso ha effettuato un'erronea applicazione della sentenza DOCERAM nella sua interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 in quanto ha omesso di prendere in considerazione la prova di circostanze oggettive indicanti considerazioni diverse dalla funzione tecnica;

— La commissione di ricorso ha effettuato un'erronea applicazione della sentenza DOCERAM nella sua interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 in quanto ha omesso di effettuare l'esame alla luce delle circostanze oggettive, e ha, per contro, indicato che era necessaria la prova alla luce delle circostanze soggettive del disegno;

— La commissione di ricorso ha omesso di motivare, contrariamente all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, perché le prove fornite dal titolare del disegno sono state respinte come irrilevanti e/o infondate.;

— La commissione di ricorso ha erroneamente imposto al titolare del disegno, e non al richiedente la nullità, l'onere della prova.

Ricorso proposto il 7 maggio 2021 — SN / Parlamento

(Causa T-249/21)

(2021/C 278/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SN (rappresentante: P. Eleftheriadis, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare in toto la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo. del 21 dicembre 2020,